

Città di
MAIORI
Costa d'Amalfi



UFFICIO SEGRETERIA

**Alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Salerno
Area 2 – Raccordo con gli Enti Locali e Consultazioni elettorali
C.a. del Viceprefetto dott. Roberto Amantea**

Oggetto: Referendum comunale di tipo abrogativo – Riscontro a Vs richiesta prot. n. 145134 del 18/09/2024

In riscontro alla Vs richiesta di cui in oggetto, con la presente per significarLe che l'argomento è stato posto all'O.d.G. nella seduta di Consiglio Comunale del 26.09.2024.

Nell'occasione, a seguito di ampia discussione il cui contenuto è ancora in corso di trascrizione, l'argomento è stato oggetto di proposta del Sindaco in ragione della quale il Consiglio ha preso atto e deliberato l'irricevibilità della richiesta di referendum.

Gli elementi oggetto di considerato dell'irricevibilità risiedono nell'insussistenza del numero minimo di sottoscrizioni dei soggetti promotori previsti dall'attuale Statuto; l'apposizione in forma non autentica delle sottoscrizioni allegata alla richiesta di referendum abrogativo.

Sul punto, sempre al fine di fornire le notizie a me richieste, si precisa altresì che:

- nell'anno 1999, con delibera n. 40 del 23 dicembre il Consiglio Comunale approvava il nuovo Statuto comunale che all'art. 78 contempla, tra l'altro, anche il referendum di tipo abrogativo e propositivo, prima non previsti.
- Il Regolamento comunale sui referendum approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 15 del 14.06.1996, quindi in data anteriore alla modifica Statutaria contempla, unicamente, il referendum di tipo consultivo e non anche quello abrogativo e propositivo.

Inoltre, la disciplina delle modalità e dei quorum di partecipazione del sopra richiamato Regolamento risultano diverse e divergenti da quelle disciplinate dal vigente Statuto comunale.

In uno a quanto innanzi il Consiglio comunale in ragione dell'art. 8 del Decreto Legislativo n. 267/2000 ha, altresì, ravvisato la non esclusività della competenza dell'Ente locale - Comune di Maiori - nella materia oggetto di richiesta referendaria di tipo abrogativo, anche per l'incidenza su atti di natura gestionale.

In riferimento, invece, alla circostanza che il Comune nell'anno 2008 abbia già indetto un referendum popolare si precisa che trattavasi di un referendum consultivo, unica tipologia

prevista dal Regolamento che non contempla, invece, quello di tipo abrogativo, oggetto dell'istanza presentata dal Comitato.

Tanto si doveva per quanto di competenza.

Deferenti ossequi.

Il Segretario comunale
Colomba Manzolillo

